

VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'A.S.D. U.I.C. BARI PER LA MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE



L'anno 2023, il giorno 20 del mese di DICEMBRE alle ore 17:30 presso la sede sociale in Bari al viale Quinto Ennio n. 54, si è riunita l'assemblea **straordinaria dei soci** della Associazione Sportiva Dilettantistica Unione Italiana Ciechi Bari – A.S.D. U.I.C. BARI, in seconda convocazione. Avvia i lavori assembleari il Signor Catarinella Giuseppe, Presidente dell'Associazione, che constata la presenza, di n. 20 associati ivi compresi i componenti del Consiglio Direttivo, come da elenco allegato.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea e fa dare lettura dell'ordine del giorno:

1. ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA;
2. PROPOSTA DI MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE;
3. LETTURA E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'A.S.D. U.I.C. BARI;
4. VARIE ED EVENTUALI.

1° PUNTO: ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

Passando alla trattazione del primo punto all'O.d.G., il sig. Catarinella, con il consenso degli intervenuti, chiama il sig. Mancini Vito, Presidente della Sezione Territoriale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Bari, a Presiedere l'Assemblea e la sig.ra Detomaso Franca a svolgere mansioni di segretario.

Il sig. Mancini assume la presidenza dell'assemblea ringraziando tutti per la fiducia riconosciuta e, dopo un breve saluto, passa alla trattazione del secondo punto all'O.d.G..

2° PUNTO: PROPOSTA DI MODIFICHE DELLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE. DELIBERA N.6

Il sig. Mancini cede la parola al Presidente dell'A.S.D. U.I.C. Bari affinché spieghi le ragioni che hanno determinato la decisione di apportare modifiche importanti e sostanziali all'attuale Statuto associativo.

-Il Presidente Catarinella informa che la vigente normativa, nello specifico il Decreto legislativo n. 36 del 28 febbraio 2021, fissa alcuni principi inderogabili in relazione alle forme giuridiche delle Società Sportive **Dilettantistiche** e ai principi statutari che devono essere necessariamente presenti nello statuto di ogni sodalizio sportivo affinché possa essere definito Associazione Sportiva Dilettantistica e conseguentemente affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale e iscritto all'apposito Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche.

L'oggetto sociale, ad esempio, riveste una particolare importanza. In base alla nuova normativa, senza un adeguamento statutario, l'associazione, oltre all'attività sportiva dilettantistica agonistica, non potrebbe attuare tutte quelle belle iniziative finalizzate alla socializzazione, alla sensibilizzazione e/o alla divulgazione della cultura dello sport e all'impiego del tempo libero.

Al di là dell'oggetto sociale, modifiche sono previste anche per l'aspetto fiscale. A partire dal 01/07/2024, infatti, le associazioni sportive dilettantistiche dovranno obbligatoriamente aprire una partita iva adeguandosi a tutte le conseguenze da ciò derivanti.

In estrema sintesi, solo le società con uno statuto adeguato potranno essere riconosciute dal Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche una volta effettuati i dovuti controlli e accertate le opportune modifiche.

L'altra ipotesi consigliata e attentamente valutata dal consiglio direttivo, è quella di trasformare l'associazione in una associazione sportiva dilettantistica iscritta all'elenco delle associazioni di promozione sociale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNT). Questa tipologia di associazione consentirebbe la continuità dell'attività sportiva agonistica che, però, potrebbe essere affiancata da altre attività di interesse generale come quelle citate in precedenza o altre, e inoltre, non comporterebbe, al momento, alcun obbligo di apertura di partita iva. Soluzione ottimale sarebbe quella che l'associazione possa essere iscritta sia al registro nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sia al Registro Unico del Terzo Settore in modo da sfruttare i vantaggi di entrambi.

In relazione a tutto ciò, il Consiglio Direttivo, dopo attente valutazioni e riflessioni, ha deliberato di proporre all'assemblea modifiche statutarie che vadano verso la trasformazione dell'associazione in associazione sportiva dilettantistica e associazione di promozione sociale.

La bozza di statuto elaborata viene ora sottoposta all'Assemblea dei soci per l'approvazione.

-L'Assemblea, prende atto delle informazioni e delle dettagliate spiegazioni fornite dal Presidente e, all'unanimità, delibera di adottare le necessarie modifiche dello statuto associativo.

Si passa quindi all'esame del successivo punto dell'O.d.G..

3° PUNTO: LETTURA E APPROVAZIONE NUOVO STATUTO DELL'A.S.D. U.I.C. BARI. DELIBERA N.7

Si procede alla lettura della bozza di statuto predisposta dal Consiglio Direttivo, secondo i dettami della normativa vigente.

Apertasi la discussione, diversi soci intervengono per chiedere chiarimenti ed esporre proposte e/o modifiche. In particolare, la discussione si concentra sull'art. 21 ritenuto estremamente preclusivo nel punto in cui sancisce il non esercizio del diritto di voto da parte dei membri del Consiglio Direttivo nelle deliberazioni assembleari che riguardano l'approvazione del bilancio e la responsabilità dei componenti. A tali eccezioni, il presidente Catarinella puntualizza che tale preclusione è di fatto sancita dall'art. 21 del Codice Civile e che pertanto l'articolo non è modificabile.

Al termine della discussione, l'Assemblea all'unanimità dei presenti **DELIBERA** di approvare il nuovo Statuto Sociale qui di seguito integralmente riportato, e autorizza il Presidente a compiere tutte le pratiche necessarie per la sua registrazione.

“STATUTO

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE ITALIANA CIECHI BARI – APS

Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in BARI AL VIALE QUINTO ENNIO n. 54, anche quale Ente del terzo settore, un'associazione denominata “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE ITALIANA CIECHI BARI – APS” in acronimo “**A.S.D. U.I.C. Bari – APS**” in conformità al dettato dell'art. 35 del d. lgs. 117/2017 e del d. lgs. 36/2021. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIONE ITALIANA CIECHI BARI – APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione ha come oggetto principale l'esercizio in via stabile e principale dell'organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche, ivi compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, l'Associazione potrà effettuare:

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso.

L'associazione è una emanazione dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Bari; ha assoluta autonomia decisionale ma è sottoposta al controllo della corretta contabilizzazione delle spese da parte dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Sezione Territoriale di Bari, la quale dovrà essere informata sulle attività che la stessa intende intraprendere. L'Associazione ha lo scopo di promuovere, diffondere, propagandare l'attività sportiva fra i ciechi, gli ipovedenti e ciechi e/o ipovedenti con disabilità aggiuntive.

Art. 4. L'associazione attuerà i suoi programmi in collaborazione con la Federazione sportiva o ente sportivo a cui è affiliata e di cui ne condivide le finalità.

Sono compiti dell'associazione:

- l'organizzazione di attività sportive dilettantistiche e, in particolare, delle attività motorie e sportive per i ciechi, gli ipovedenti e ciechi e/o ipovedenti con disabilità aggiuntive;
- l'impegno affinché nell'area sociale in cui opera vengano istituiti i servizi stabiliti per la promozione, la pratica e l'assistenza all'attività sportiva dei disabili visivi;
- l'organizzazione in maniera diretta o in collaborazione con gli enti preposti, dell'attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. 117/2017 e di quanto disposto dal d. lgs. 36/2021, l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione. Le domande di ammissione a socio presentate da soggetti minorenni dovranno essere sottoscritte da un genitore o dall'esercente la potestà genitoriale.

Sono soci atleti i ciechi, gli ipovedenti, i ciechi e gli ipovedenti con disabilità aggiuntive che praticano una o più attività sportive promosse dall'associazione e che siano iscritti all'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. Rientrano tra i soci atleti anche i minorenni e gli interdetti;

Sono soci Volontari gli atleti normodotati che ricoprono ruoli a supporto delle attività dei non vedenti;

Sono soci sostenitori coloro che intendano contribuire materialmente o moralmente alla promozione delle attività sportive praticate dall'Associazione.

I soci minorenni e i soci interdetti esercitano i loro diritti tramite un genitore o l'esercente la potestà genitoriale.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti da apposito regolamento. Sono esentati dal pagamento della quota sociale i soci volontari.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Possono essere eletti agli incarichi sociali tutti i soci che godono dei diritti di elettorato attivo e passivo purché:

- siano regolarmente iscritti all'associazione;
- siano maggiorenni;
- posseggano la piena capacità d'agire.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

L'associazione garantisce la partecipazione dei propri rappresentanti atleti e dei propri rappresentanti tecnici alle assemblee federali, per consentire loro l'elezione dei propri rappresentanti in Consiglio Federale.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- per morte;
- per morosità nel pagamento della quota associativa;
- dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari i soci che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta e in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per

fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del d. lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del d. lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. Vanno in ogni caso rispettate le disposizioni di cui al d. lgs. 36/2021.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Benemeriti

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di benemeriti tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario all'associazione. I benemeriti non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati. Devono essere rispettate le disposizioni previste dal d. lgs. 36/2021.

Tesserati

Art. 15. I tesserati, che possono essere non soci, sono le persone fisiche che esercitano l'attività sportiva secondo le modalità ed i regolamenti previsti dalla Federazione Sportiva Nazionale o Enti Sportivi ai quali l'Associazione è affiliata e sono rappresentati da:

- dirigenti sociali e soci di società affiliate;
- atleti;
- tecnici, istruttori;
- giudici/arbitri;
- altri tesserati alle Federazioni ed Enti ai quali l'Associazione è Affiliata;

L'Associazione, con l'affiliazione alle Federazioni ed Enti Sportivi, deve garantire ai tesserati quanto loro necessario per l'esercizio dello sport praticato, con le stesse modalità previste per i propri Soci. I tesserati alle Federazioni ed Enti Sportivi a cui l'Associazione è affiliata, in analogia con i Soci della Associazione, dovranno contribuire alla copertura dei costi relativi all'utilizzo delle strutture sociali e per lo svolgimento dell'attività sportiva, formativa, didattica e promozionale.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 16. Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, laddove eletto;
- il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

L'Assemblea

Art. 17. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun socio ha diritto a un voto se iscritto nel libro dei soci.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei soci.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 18. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a/r, ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax

o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, l'ora e sede dell'Assemblea, in prima e seconda convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 19. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca del presidente;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari e ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi previsti dall'art. 11 del presente statuto;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera sulla richiesta di affiliazione a una o più Federazioni sportive nazionali del CONI, del CIP o alle discipline sportive associate o a uno degli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP, anche su base regionale.

Art. 20. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in

calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

Il voto dei soci minorenni o interdetti è esercitato da uno dei genitori o dal tutore legale.

Per i casi di scrutinio segreto ogni socio che ne abbia bisogno può essere accompagnato da altra persona che non sia socio e ogni socio presente può rappresentare, su delega debitamente compilata e controfirmata un solo socio assente.

Coloro che esercitano la qualità di accompagnatori al voto possono accompagnare un massimo di due soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Per la validità delle Assemblee elettive deve essere raggiunto il quorum di presenza di almeno il 30% degli aventi diritto al voto.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, compreso il Presidente dell'associazione. Esso dura in carica quattro anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Presidente dell'Associazione è responsabile dei rapporti con l'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti sezione territoriale di Bari che cura direttamente.

I componenti del consiglio direttivo non possono ricoprire cariche sociali in altre società e associazioni sportive dilettantistiche.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;

- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. Il consiglio direttivo decade:

- per dimissioni e/o revoche contemporanee della metà più uno dei suoi componenti;
- per dimissioni, revoca o impedimento definitivo del presidente;
- per contemporanea vacanza, per qualunque causa, della metà più uno dei suoi componenti;
- per mancata approvazione del bilancio consuntivo di esercizio da parte dell'assemblea.

In questi casi il Presidente o, in caso di suo impedimento, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, dovrà convocare l'assemblea straordinaria entro sessanta giorni, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'amministrazione ordinaria.

Nel caso in cui durante il corso dell'esercizio venissero a mancare un numero di consiglieri non superiore alla metà dei componenti del direttivo e l'operatività dell'organo non risulta compromessa, si procederà all'integrazione dell'organo collegiale con la chiamata del numero di componenti necessario tra i candidati non eletti alla carica di consigliere, scorrendo la graduatoria sulla base dei voti conseguiti. Qualora non fosse possibile l'integrazione dell'organo, il consiglio direttivo proseguirà in numero ridotto fino alla prima assemblea utile, che provvederà alla elezione dei consiglieri vacanti per l'integrazione dell'organo.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica 4 anni, quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Oltre che nei casi di decadenza del consiglio direttivo, il Presidente decade per proprie dimissioni o revoca.

In questo caso, il vicepresidente o, in subordine, il consigliere più anziano, entro 60 giorni dovrà provvedere alla convocazione dell'assemblea, da celebrarsi nei successivi 30 giorni, nel frattempo curando l'amministrazione ordinaria.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà

di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'Organo di controllo

Art. 29. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del d. lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del d. lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti

dall'art. 31 del d. lgs. 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31. Gli esercizi sociali iniziano il 1 settembre e si chiudono il 31 agosto di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà redatto il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- quote associative degli aderenti;
- contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del d. lgs. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33. Il patrimonio sociale è costituito da:

- beni immobili e mobili;

- 
- azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - donazioni, lasciti o successioni;
 - altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- libro degli associati;
- registro dei volontari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 d. lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ degli aventi diritto al voto. In tale votazione non sono ammesse deleghe.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione determina la nomina di uno o più liquidatori ed indica le modalità di liquidazione.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore, a fini sportivi ai sensi dell'art.7 co.1 lett. h) del d. lgs. 36/2021, salva infine diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al d. lgs. 117/2017 e al d. lgs. 36/2021 e alle loro eventuali modifiche e variazioni, nonché alle disposizioni del CIP, del CONI e delle Federazioni o Enti di Promozione Sportiva ai quali l'Associazione sia affiliata."

4° PUNTO: VARIE ED EVENTUALI.

Non essendovi altro su cui deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 20.10, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Francesca De Tomoso



IL PRESIDENTE DELL'ASSEMBLEA

P. M.

Agenzia Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il **18 GEN. 2024**
al n. **268** serie **3**
ESENTE

L'Incaricato (*)

Giandomenico RENNA

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

NOME	FIRMA
1. Bruni Giancarlo ✓	<i>Giancarlo Bruni</i>
2. Calabrese Martin ✓	<i>Martin Calabrese</i>
3. Campanale Mauro ✓	<i>Mauro Campanale</i>
4. Caporaletti Tersilio	
5. Catarinella Giuseppe ✓	<i>Giuseppe Catarinella</i>
6. Cesario Carmine ✓	
7. D'Attolico Massimo ✓	<i>Massimo D'Attolico</i>
8. Di Venere Michele ✓	<i>Michele Di Venere</i>
9. Difonzo Emmanuele Angelo ✓	<i>Emmanuele Difonzo</i>
10. Dormio Oronzo ✓	<i>Oronzo Dormio</i>
11. Innamorato Maria ✓	<i>Maria Innamorato</i>
12. Iurlo Luigi	
13. Locorotondo Giuseppe ✓	<i>Giuseppe Locorotondo</i>
14. Mancini Vito ✓	<i>Vito Mancini</i>
15. Mauro Graziana ✓	<i>Graziana Mauro</i>
16. Mauro Nicola ✓	<i>Nicola Mauro</i>
17. Mongelli Marco ✓	<i>Marco Mongelli</i>
18. Montanaro Antonio	
19. Nobile Luigia ✓	<i>Luigia Nobile</i>
20. Pugliese Michele ✓	<i>Michele Pugliese</i>
21. Renzone Pier Domenico	
22. Simone Giuseppe ✓	<i>Giuseppe Simone</i>
23. Spadafina Antonio ✓	<i>Antonio Spadafina</i>
24. Vadalà Costantino	
25. Vania Pasquale ✓	<i>Pasquale Vania</i>